

**CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DELLA
GESTIONE DEL SERVIZIO DI NIDO e SCUOLA D’INFANZIA
“LA PIMPA” CON SEDE A BAGGIOVARA (MO) IN STRUTTURA
DI PROPRIETA’ dell’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
DI MODENA (2019/2023)
(CIG quadro 7928024C5C)**

ART. 1 – Oggetto dell'appalto

Il presente appalto ha per oggetto la gestione del nido d'infanzia e della Scuola d'infanzia “La Pimpa” entro i locali della struttura di proprietà dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena sita in Baggiovara di Modena in Strada Martiniana 41.

I servizi di nido e infanzia, organizzati su una sezione ciascuno, sono autorizzati ad ospitare 40 bambini (20 posti di nido e 20 posti di infanzia) in età compresa tra 9 mesi e 5 anni (nido: 9-36 mesi, infanzia: 3-5 anni) sia a tempo pieno che con possibilità di part time per il servizio di nido, qualora ci siano almeno 3 richieste.

Dei complessivi 40 posti previsti, sono riservati ai figli dei dipendenti dell’AOU e dell’AUSL che svolgano il proprio servizio presso il polo di Baggiovara (in seguito indicati tutti come dipendenti AOU) alla data di presentazione della domanda di ammissione al nido e scuola d’infanzia, fino a un massimo di 20 posti, ripartiti tra servizio di nido e scuola di infanzia, a tempo pieno o a tempo parziale. I restanti 20 posti sono a disposizione del Comune di Modena.

Tale numero, anche negli anni successivi, può essere aumentato fino ad un massimo 25 o ridotto fino ad un minimo di 15 nel caso in cui le domande per i figli di dipendenti AOU, come sopra definiti, rispettivamente superino o siano inferiori ai posti inizialmente riservati.

Qualora l’AOU non risulti in grado di coprire tutti i posti di propria spettanza, questa potrà consentire l’accesso di bambini figli di dipendenti dell’AUSL di Modena in servizio anche in uffici esterni al polo di Baggiovara, i quali godranno del medesimo trattamento riconosciuto ai figli dei propri dipendenti

Qualora l’AOU non risulti comunque in grado di coprire tutti i posti di propria spettanza, il Comune può eccezionalmente decidere di aumentare la propria quota di posti fino ad un massimo di 35, sempre e comunque nei limiti delle disponibilità di bilancio.

La gestione del servizio comprende sia i servizi educativi che i servizi ausiliari-assistenziali, secondo quanto meglio specificato all’art. 13.

ART. 2 - Durata dell'appalto

La durata dell'appalto sarà di quattro anni scolastici a partire dal 01/09/2019 fino al 31/08/2023. In caso di risultati positivi dell'appalto, sotto il duplice profilo della buona qualità delle prestazioni e dell'economicità della gestione, **P’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena** si riserva la facoltà di rinnovare, alle medesime condizioni, i servizi alla ditta aggiudicataria, per ulteriori anni 3 e cioè fino al 31/08/2026. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 4 mesi prima della scadenza del contratto originario.

Al termine del periodo di affidamento, in caso di individuazione di un gestore diverso, la ditta dovrà garantire il subentro del nuovo gestore in tempi e modi utili all'avvio dell'anno educativo.

Per eventuali ritardi nell'avvio del servizio verranno applicate alla ditta le penalità previste all'art. 25.

La ditta, a gestione del servizio avviata da almeno anni 2, può ottenere la risoluzione del contratto comunicandolo mediante PEC al RUP (Responsabile Unico del Procedimento) e al DEC (Direttore dell'Esecuzione), entro il mese di dicembre per cessare il servizio il 1° settembre dell'anno successivo.

ART. 3 – Valore dell'appalto

Il valore complessivo a base di gara del presente appalto viene stimato in € 790.000,00 al netto d'IVA, (€ 197.500,00 per anno scolastico), per il primo periodo quadriennale.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € 1.382.500,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Qualora l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena si avvalga della facoltà di rinnovo prevista al precedente art. 2, al termine di tutto il periodo di affidamento il valore complessivo dell'appalto ammonterà a € 1.382.500,00 sempre al netto di IVA.

Tale importo sarà corrisposto alla Ditta in parte dagli utenti dipendenti AOU, in parte dalle rette corrisposte per i bambini convenzionati indicati dal Comune di Modena e in parte dall'integrazione sulle rette corrisposta dal Comune di Modena, come meglio specificato negli articoli seguenti.

ART.4 - Selezione dell'appaltatore

L'appalto viene aggiudicato mediante procedura aperta *di cui all'art. 60 D.Lgs. 50/2016* alla ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione ai sensi dell'art. 95, del D.Lgs. 50/2016, valutata secondo una pluralità di elementi meglio descritti nel disciplinare di gara.

Si *procederà* ad aggiudicare anche se **all'Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena** pervenga una sola offerta, se ritenuta **conveniente/congrua**; l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena si riserva di non aggiudicare l'appalto qualora non ritenga alcuna offerta sufficientemente **conveniente**.

ART.5 - Organizzazione del servizio e responsabilità della ditta per danni

L'organizzazione e la gestione del servizio devono avvenire nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di servizi per bambini in età 0-36 mesi, in particolare della L. Regione Emilia-Romagna n. 19/2016 e della Direttiva applicativa della Regione Emilia-Romagna n. 1564/2017, dell'emananda Direttiva Regionale sull'accreditamento dei servizi di nido, nonché coerente con il DM. 254/2012 "Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell'art. 1, comma 4 del DPR 20/03/2009, n. 89" e con quanto richiesto dalla L. 62/2000, in tema di parità scolastica, per quanto attiene il servizio di scuola dell'infanzia, ove presente. Devono altresì essere rispettate le altre normative nazionali e/o regionali in materia di servizi per la prima infanzia.

Tale servizio aziendale si colloca all'interno di un sistema integrato pubblico-privato, che caratterizza l'offerta educativo-didattica del Comune di Modena, valorizzando l'omogeneizzazione dei servizi offerti, attraverso un coordinamento pedagogico distrettuale, che vede rappresentati tutti i soggetti che operano in questo settore.

Nella fattispecie, poiché il servizio è destinato ad accogliere sia utenti aziendali che provenienti da graduatorie comunali, è previsto un rapporto diretto con la ditta, sia da parte dell'AOU, gestore del contratto, che da parte del Comune di Modena, che indicherà, nei rapporti con AOU e ditta un referente specifico.

Il servizio di nido e della **Scuola d'Infanzia** deve essere attivato nel periodo settembre - giugno, secondo le aperture e chiusure previste dal calendario comunale per ogni anno scolastico. Oltre a questi termini minimi di apertura, possono essere proposti calendari integrativi.

Qualora l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena richieda servizi aggiuntivi e/o di flessibilità oraria per rispondere a esigenze dell'utenza che si siano nel frattempo verificate, la ditta si impegna ad attivare tali servizi, concordandone di volta in volta con il **DEC le specifiche**.

Nei limiti della capienza prevista e negli spazi inutilizzati nella fascia oraria pomeridiana, nelle giornate di sabato e domenica e nei periodi di sospensione delle attività, la ditta, previa presentazione di apposito progetto pedagogico e organizzativo, potrà essere autorizzata a gestire autonomamente servizi integrativi (es: attività di socializzazione, ludiche, educative e formative, ecc..) concordandone numero e tipologia con il **DEC**. Tali attività non devono incidere in alcun modo negativamente sui servizi previsti dal presente capitolato.

La ditta si impegna ad attivare l'insegnamento della religione cattolica, qualora richiesto dalle famiglie dei bambini frequentanti la scuola d'infanzia, senza limiti minimi di richiedenti e senza applicazione di costi ulteriori.

Per i servizi integrativi/diversi, le tariffe andranno concordate con il RUP.

L'orario giornaliero minimo di apertura dei servizi di nido e di scuola d'infanzia è il seguente:

- a) apertura dalle 8,00 alle 16,00 per il servizio a tempo pieno;
- b) apertura dalle 8,00 alle 13,00 per i soli posti nido a tempo parziale.

La ditta si assume inoltre, in merito all'apertura dei servizi, i seguenti impegni:

- c) organizzare un servizio di pre-scuola gratuito dalle 7,30 alle 8,00 per gli utenti che documentino l'impossibilità di portare i bambini successivamente alle 8,00;
- d) organizzare un servizio di post-scuola, anche a pagamento, dalle 16,00 alle 18,30 ove richiesto dalle famiglie di almeno 3 bambini iscritti;
- e) organizzare parimenti un servizio di post-scuola gratuito dalle 13,00 alle 13,30 per gli utenti dei posti nido part-time che a causa degli orari di lavoro siano impossibilitati a ritirare il bambino entro le ore 13,00.
- f) organizzare il servizio il sabato mattina dalle ore 7:30 alle ore 14:00 con un numero di almeno 5 richiedenti tra nido e infanzia, per i soli utenti aziendali, con costi da definire tra ditta e AOU.

Le aperture eventuali di cui alla lettera d) potranno essere attivate dalla ditta anche qualora il numero dei richiedenti non raggiunga quello minimo sopra specificato, concordandone le condizioni col **Rup/dec** .

Ai fini della verifica della corretta applicazione del presente capitolato, la ditta si impegna a tenere costantemente aggiornato e disponibile per la consultazione presso la struttura un registro riportante le presenze e le assenze giornaliere dei bambini iscritti; copia di detto registro (o parte di esso) sarà inviata a richiesta al **DEC (direttore dell'Esecuzione)**

La ditta dovrà inoltre attivare il servizio ausiliario-assistenziale, secondo quanto meglio specificato al successivo **art. 13**.

La gestione dei servizi oggetto del presente appalto viene effettuata dalla ditta aggiudicataria a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge. La ditta si intende espressamente obbligata a tenere, comunque, sollevata ed indenne **L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena** da ogni e qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato a suoi dipendenti od a sue attrezzature derivante da comportamenti di terzi estranei all'organico scolastico, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o a cose dall'attività del proprio personale in relazione ai servizi oggetto dell'appalto. **L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena** ed i suoi obbligati saranno così esentati da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque instaurata.

La ditta risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati, anche se di proprietà **dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena**, nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare.

La ditta, oltre alle norme del presente capitolato, deve osservare e far osservare ai propri

dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante il periodo contrattuale, comprese le ordinanze e regolamenti del **Comune di Modena**.

Per verificare l'andamento del servizio, per concordare azioni necessarie o per contestare infrazioni, il **DEC** anche in accordo con il Comune di Modena, per la parte riguardante gli iscritti da graduatoria comunale, può convocare i responsabili della ditta.

Per tutta la durata della gestione del servizio, la ditta aggiudicataria deve rispettare pienamente la normativa vigente, in particolare quella riguardante la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), nonché tutte le prescrizioni relative alla sicurezza contro gli incendi con particolare riferimento alle disposizioni attualmente vigenti.

ART. 6 - Ammissioni dei bambini

Il servizio, organizzato come definito all'art.1, è destinato ad accogliere bambini figli di dipendenti della stessa AOU di Modena e dei dipendenti AUSL di Modena, con precedenza per quelli in servizio presso il polo di Baggiovara.

I posti riservati all'AOU devono essere definiti e comunicati ai competenti uffici comunali entro il 15 dicembre dell'anno precedente quello scolastico di riferimento, per quanto riguarda il servizio di infanzia, mentre entro il 15 febbraio, per quanto riguarda il servizio di nido.

L'ammissione dei bambini al servizio verrà effettuata dalla AOU per i posti ad essa riservati, sulla base di criteri stabiliti dall'azienda stessa; per i posti riservati al Comune, l'ammissione viene effettuata dal Comune di Modena che si avvarrà delle proprie graduatorie valedoli per tutti i servizi di nido e infanzia comunali e convenzionati.

L'AOU e il Comune di Modena, per i posti di rispettiva spettanza, indicano, inoltre, le sostituzioni dei bambini rinunciatarci.

Per i posti riservati al Comune, gli uffici competenti, conclusa la procedura di iscrizione dei bambini, comunicano tempestivamente alla ditta gestore dei servizi i nominativi dei bambini ammessi.

E' prevista continuità educativo-didattica per i bambini che accederanno al Servizio Nido della struttura La Pimpa indicati dalla AOU, che potranno proseguire nel percorso educativo presso la Scuola d'Infanzia della struttura stessa fino alla conclusione del percorso educativo senza necessità di presentare ulteriori domande, ma unicamente tramite comunicazione alla AOU e per conoscenza al gestore del servizio educativo presso la struttura La Pimpa. La ditta (o l'AOU) comunicheranno al Comune i nominativi.

ART.7 - Organizzazione della ditta

La ditta fissa una filiale operativa nel Comune di Modena, dotata di idoneo collegamento telefonico, e-mail e pec , in funzione permanente durante il periodo e l'orario di apertura del servizio.

Tale richiesta è motivata dalla necessità di garantire un accesso agli uffici amministrativi agevole alle famiglie dei bambini frequentanti.

Nel caso in cui non ne fosse in possesso al momento della presentazione dell'offerta, si impegna ad attivarne una prima dell'avvio del servizio.

Presso tale sede, almeno durante gli orari di apertura del servizio, presta attività personale in grado di assicurare le tempestive sostituzioni degli addetti e l'attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari. A tale recapito sono altresì indirizzate le comunicazioni e le richieste di informazioni o interventi che l'AOU di Modena e il Comune di Modena intendano far pervenire alla ditta.

La ditta provvede ad indicare un responsabile dell'appalto che risponda dei rapporti contrattuali fra ditta e Azienda Ospedaliera di Modena; designa poi almeno un coordinatore responsabile della gestione pedagogica dei servizi dotato di idoneo titolo di studio, secondo la normativa vigente ed adeguata esperienza che può anche coincidere con la figura del responsabile dell'appalto.

Viene designato inoltre un responsabile dei servizi presso la struttura, scelto fra gli operatori, che risulti referente di utenti, operatori, AOU e Comune per i problemi di ordinaria gestione che possano giornalmente insorgere. Tale figura è pure incaricata della tenuta della documentazione che norme e contratto prevedano dover essere reperibile nel plesso.

All'inizio di ogni anno scolastico, prima dell'avvio del servizio, la ditta invia al DEC lo schema orario settimanale di intervento del personale della struttura, motivando i casi ove si mantengano prestazioni flessibili; verranno altresì comunicate le eventuali variazioni di detto schema prima della loro attuazione, al fine di permettere al DEC di valutarne la congruità con quanto stabilito dal presente capitolato, dall'offerta tecnica e da altre norme regolamentari o di legge.

Resta fermo che la ditta deve dotarsi di una organizzazione funzionale ad ottenere l'accreditamento in forza della emananda direttiva regionale in materia, secondo quanto previsto dalla LR ER 19/2016.

ART. 8 - Personale utilizzato e suoi obblighi

La ditta provvede al servizio di cui al presente appalto con proprio personale, salvo servizi marginali che intenda subappaltare da dichiararsi all'atto della offerta ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i.; non sono comunque subappaltabili il servizio educativo nel nido e quello didattico nella scuola d'infanzia.

Detto personale deve essere idoneo al lavoro assegnato per capacità fisiche e per qualificazione professionale; deve essere in possesso delle certificazioni sanitarie previste dalle norme in vigore, che devono essere disponibili presso il luogo di lavoro; deve, infine, essere di età compresa fra i 18 e 60 anni. Il personale deve altresì essere in grado di mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, di provata serietà e riservatezza,

correttezza e cortesia, disponibile alla collaborazione nei riguardi degli altri operatori che lavorano nel servizio e degli utenti.

Prima dell'avvio al servizio, la ditta invia nota scritta al DEC e agli uffici comunali competenti specificando - per ogni dipendente o collaboratore - i dati anagrafici, i titoli di studio e di servizio.

In caso di sostituzioni inferiori a 30 giorni, non sarà necessario l'invio dei nominativi dei sostituti.

Presso la struttura deve essere conservata la documentazione relativa al personale impiegato attestante le certificazioni sanitarie previste dalla legislazione vigente.

Il personale utilizzato dalla ditta deve essere costituito da dipendenti e/o da soci, con contratti di lavoro previsti dalla normativa vigente.

La ditta comunica preventivamente al DEC l'utilizzo di personale - specificandone ruolo e titolo - con rapporto di lavoro non dipendente, autonomo o volontario, esclusi i genitori degli utenti; in ogni caso l'utilizzo di lavoro autonomo può avvenire solo nel pieno rispetto della normativa vigente.

Su autorizzazione del pedagogo comunale di riferimento o persona da lui designata, potrà essere consentita la permanenza all'interno del nido di tirocinanti o stagisti; la loro presenza dovrà rimanere numericamente limitata per non indurre cambiamenti eccessivamente frequenti delle figure adulte di riferimento per i bambini e in ogni caso debbono sempre essere considerati come figure aggiunte sovranumerarie e, per il rispetto dei rapporti numerici, mai conteggiati come sostituti di operatori assenti.

Il personale della ditta deve rispettare le norme di legge e regolamentari inerenti il servizio assegnato con particolare riferimento al Codice di comportamento dei dipendenti della Stazione Appaltante, le norme fissate dal presente capitolato, le disposizioni concordate dall'AOU di Modena con i responsabili della ditta; deve inoltre svolgere il compito assegnato con perizia, prudenza, diligenza e rispetto della dignità dell'utenza.

Nella scuola viene assicurata la libertà di insegnamento prevista per i docenti delle scuole pubbliche.

Il personale educativo del nido deve essere in possesso del titolo di studio previsto dalla Legge n. 19/2016 Regione Emilia-Romagna e ss.mm.ii. e dalla direttiva regionale n. 1564/2017 necessario per lo svolgimento del servizio educativo nei nidi d'infanzia.

Il personale insegnante della scuola dell'infanzia deve essere in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente per il mantenimento della parità scolastica, ai sensi della L. 62/2000 e ss. mm. e ii..

Quando il personale ispettivo rilevi **infrazioni** da parte del personale impegnato nei servizi, ferme restando le eventuali sanzioni pecuniarie di cui all'art. 25, il DEC informerà il responsabile della ditta.

In caso di mancanze nei doveri di servizio di particolare gravità o a seguito del ripetersi di richiami, il DEC può chiedere, con nota motivata, che uno o più addetti vengano sospesi dallo svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato; la ditta provvede ordinariamente entro 10 giorni dalla richiesta, salvo che questa non motivi la sospensione immediata dal servizio. Nelle more delle procedure di allontanamento dal servizio affidato di detto personale la ditta si attiene alle procedure previste dallo Statuto dei diritti dei lavoratori ed alle norme contrattuali vigenti nel comparto, ferme sempre la responsabilità e le eventuali

sanzioni alla ditta derivanti dal comportamento del proprio personale anche nelle more dell'esecuzione del provvedimento.

In particolare, danno comunque luogo all'allontanamento immediato dal servizio il presentarsi al lavoro in stato di ubriachezza o di alterazione derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti, l'inosservanza di norme antinfortunistiche e di igiene che possano arrecare danno alle persone, l'arrecare danno a cose o persone in modo doloso, non rispettare le linee essenziali del progetto pedagogico e/o della programmazione didattica concordata col Comune.

ART.9 - Obblighi della ditta verso il personale

La ditta si impegna a garantire, per tutto il personale, il regolare versamento dei contributi sociali e assicurativi e a dotarsi di apposita assicurazione contro gli infortuni.

La ditta deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale degli indumenti appositi e dei mezzi di protezione personale idonei a soddisfare le esigenze di sicurezza e di salute in relazione alle operazioni ed ai materiali utilizzati. Opera nel rispetto della L. 125/92 sulle "Pari opportunità" nel reclutamento e nella successiva gestione del personale dipendente, compreso l'accesso ai percorsi di carriera e sviluppo professionale.

Il personale deve essere dotato di idonea divisa e di cartellino di riconoscimento.

Nell'esecuzione dei servizi di cui al presente appalto la ditta si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme di legge e contrattuali per il personale utilizzato. La ditta si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi di lavoro provinciali anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione; se la ditta ha forma cooperativa, si impegna a rispettare i relativi accordi nazionali e provinciali di lavoro anche nei rapporti coi soci.

Gli obblighi di cui sopra vincolano la ditta anche se la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione della ditta stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

La ditta si impegna a permettere la visione del libro unico del lavoro e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nei servizi di cui al presente capitolato agli uffici competenti dell'AOU e del settore Istruzione del Comune, al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dal presente e da altri articoli. A richiesta, la ditta è pure tenuta a presentare tutta la documentazione attestante il rispetto di norme e contratti da parte delle eventuali altre ditte che in qualsiasi modo forniscano servizi di cui al presente capitolato.

Entro 30 giorni dal termine dell'appalto, la ditta presenterà una autodichiarazione con la quale attesta l'avvenuto pagamento di tutte le retribuzioni, compensi per le prestazioni lavorative rese nell'ambito del contratto e il regolare accantonamento del trattamento di fine rapporto, quando dovuto. La dichiarazione dovrà essere resa ai sensi del DPR

445/2000 e ss.mm.ii., rammentandone la rilevanza anche sul piano delle conseguenze di ordine penale, in caso di dichiarazione mendace.

Il pagamento dell'ultima fattura mensile e lo svincolo della cauzione definitiva sono subordinati alla presentazione della suddetta documentazione e al contenuto positivo della stessa.

A richiesta, la ditta è pure tenuta a presentare tutta la documentazione attestante il rispetto di norme e contratti da parte delle eventuali altre ditte che in qualsiasi modo forniscano servizi di cui al presente appalto.

ART.10 - Continuità degli addetti (c.d clausola sociale)

La ditta aggiudicataria, qualora intenda provvedere all'assunzione di nuovo personale, si impegna ad assumere prioritariamente il personale dipendente della ditta che ha gestito il servizio nell'anno scolastico 2018/2019, ai fini di garantire la stabilità occupazionale ai sensi dell'art. 50 D. Lgs. 50/2016.

Se del comparto, la ditta aggiudicataria è comunque tenuta ad applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo attualmente vigente, o, comunque, le analoghe pattuizioni dei CCNL ad essa applicabili.

ART.11 - Progetto pedagogico del servizio

La ditta deve predisporre e presentare in sede di offerta un unico progetto pedagogico per la gestione dei servizi che risulti rispettoso delle normative vigenti e risulti coerente con le finalità ei servizi educativi per bambini 0-36 mesi fissate dalla Legge Regionale dell'Emilia-Romagna n. 19/2016 e ss.mm.ii., per il servizio di nido, nonché coerente con il DM. 254/2012 "Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell'art. 1, comma 4 del DPR 20/03/2009, n. 89" e con quanto richiesto dalla L. 62/2000 e ss. Mm e ii, in tema di parità scolastica, per quanto attiene il servizio di scuola dell'infanzia, ove presente.

Il progetto, pur unico, dovrà essere articolato tenendo conto delle diverse età dei bambini e delle bambine e, quindi, specificare gli aspetti dell'uno e dell'altro servizio, tenendo conto delle indicazioni sopra richiamate.

La valutazione del progetto che presenta entrambi i servizi, quale criterio di analisi dell'offerta tecnica, sarà unitaria.

Il progetto pedagogico presentato dovrà, inoltre, essere elaborato tenendo conto degli eventuali diversi moduli organizzativi e/o orari del servizio per i quali la ditta presenti offerta e dovrà contenere tutti gli elementi fondanti la progettualità del servizio in riferimento alle pubblicazioni regionali e nazionali ed esplicitare sia le basi teoriche cui il servizio fa riferimento sia la loro traduzione pratica.

Il progetto dovrà prevedere un'organizzazione annuale e oraria di funzionamento del servizio il più possibile armonizzata a quella degli altri servizi cittadini e rispettosa dei

tempi dei bambini e delle bambine, con le debite specificità richieste dalla necessità di rispondere ai tempi di vita-lavoro dei dipendenti AOU.

In corso di vigenza del contratto la ditta è tenuta ad adempiere alle eventuali richieste dell'AOU e del Comune di Modena volte ad ottenere le revisioni e integrazioni al progetto pedagogico che si rendessero opportune per meglio recepire gli sviluppi più recenti delle teorie pedagogiche e/o delle loro linee conduttrici elaborate a livello locale, adeguare la gestione a nuove esigenze, a norme tecniche o giuridiche o per integrare parti carenti, nonché quelle discendenti dagli esiti del primo periodo di contratto anche derivanti dall'autovalutazione interna, nonché dalla valutazione esterna, della qualità del servizio. La ditta è altresì impegnata – pena la revoca dell'affidamento - a:

a) adeguare il progetto pedagogico del servizio alla direttiva regionale sull'accreditamento dei servizi 0-3 anni in via di emanazione, nonché ad applicare le eventuali procedure di auto/etero valutazione o altri sistemi di valutazione della qualità del servizio previste dalla Regione Emilia-Romagna;

b) rispettare eventuali nuove linee guida, protocolli d'intesa, altri orientamenti di tipo educativo adottati dal Comune di Modena nel corso della validità del contratto.

Il progetto pedagogico deve comprendere pure un progetto organizzativo ove si evidenzino tra gli altri aspetti:

A) organizzazione dei turni di lavoro del personale nell'ipotesi di numero massimo di iscritti; in caso di numero di iscritti inferiore di almeno il 25% dall'ipotesi di cui sopra, la ditta potrà definire un'organizzazione del personale diversa, ma solo previo accordo col il DEC e sentito il competente referente pedagogico comunale;

B) progetto di aggiornamento del personale della struttura non inferiore a 22 ore per ogni operatore educativo che la ditta si impegna a realizzare, considerato che almeno 18 ore per ogni operatore educativo devono essere svolte, in accordo con il coordinatore pedagogico comunale di riferimento, nei corsi rivolti al personale comunale. Per il personale a tempo parziale, le ore di formazione minime andranno proporzionate rispetto al tempo pieno.

C) proposta di regolamento della gestione sociale degli utenti, ove si evidenzino in particolare le modalità di partecipazione degli utenti alla gestione e le altre attività del servizio, i criteri per la dimissione d'ufficio degli utenti da parte della ditta; su richiesta del DEC e del referente comunale tale regolamento dovrà essere modificato e/o integrato per prevederne la maggiore omogeneizzazione possibile con quello in vigore per i corrispondenti servizi comunali;

D) modalità di aggiornamento del coordinatore pedagogico al quale è affidata la responsabilità della gestione del servizio affidato;

E) patto di corresponsabilità educativa proposto per la scuola, come accade nelle strutture a diretta gestione comunale;

F) carta dei servizi da adottare.

ART.12 - Organizzazione del personale educativo e insegnante

All'inizio di ogni anno scolastico la ditta presenta al DEC e al referente comunale RCC, il piano di inserimento del proprio personale - educatore ed ausiliario - assicurando, salvo i casi di forza maggiore, la stabilità del personale assegnato nell'anno precedente.

Il rapporto numerico sia per la scuola dell'infanzia che per il nido deve essere quello previsto dalla vigente normativa (Decreto ministeriale n. 29/1975 per la scuola infanzia e Direttiva regionale Emilia-Romagna n. 1564/2017 per il nido).

Detto rapporto numerico minimo va assicurato per l'intera fascia oraria di normale funzionamento prevista, garantendo comunque anche nel pre e post-scuola sempre un numero di operatori adeguato alla salvaguardia e sicurezza dei bambini.

In caso di emanazione di direttive regionali che modifichino detto rapporto numerico, la ditta è tenuta ad adeguarsi alle nuove indicazioni, anche durante la vigenza del presente capitolato.

In caso di assenza di operatori, la sostituzione deve avvenire al più tardi entro la giornata successiva; se i bambini presenti risultassero inferiori di almeno il 30% al totale degli iscritti è permesso alla ditta ridurre di un massimo del 15% il monte ore totale del personale educatore, organizzando l'attività in modo da non menomare l'efficacia dell'attività didattica e la sicurezza dei minori. Per assenze di durata non superiore a 3 giorni, a fronte di impossibilità di reperire altre figure sostitutive, è eccezionalmente consentito alla ditta di sostituire l'educatore assente con il pedagoga della struttura, il quale svolgerà il ruolo di educatore. Tutti i sostituti devono a loro volta possedere il titolo di studio necessario a svolgere le funzioni di educatore o insegnanti, a seconda del servizio e possibilmente almeno una precedente esperienza in attività educative e di insegnamento.

ART. 13 - Organizzazione del servizio ausiliario-assistenziale e del personale ad esso dedicato

Nel progetto di organizzazione proposto dalla ditta deve comprendersi anche quello dei servizi ausiliari con la presenza di personale in misura sufficiente ad assicurare la pulizia e i servizi generali della struttura. Nell'organizzazione delle attività ausiliarie, oltre allo svolgimento delle pulizie quotidiane e periodiche oltre l'orario di chiusura, deve essere garantita la presenza di personale addetto alle funzioni ausiliarie in misura prevista dalle normative vigenti, compresa l'attuale direttiva regionale Emilia – Romagna n. 1564/2017 che prevede, per il servizio di nido, che il rapporto numerico medio tra addetti ai servizi generali e bambini non sia inferiore a 1 addetto per 21 bambini, considerando sempre anche gli eventuali bambini inseriti in posti a gestione privata. Il piano di lavoro del personale ausiliario deve garantire una frequenza dei diversi interventi tale da assicurare un adeguato e costante livello di igiene e pulizia di tutti i locali, arredi, attrezzature ed altre

supplettili interne ed esterne al nido. In caso di subappalto totale o parziale dei servizi generali, nel conteggio, ai fini del rispetto dei rapporti minimi di cui sopra, saranno computati anche gli operatori del subappaltatore, a condizione che tale organizzazione fosse prevista nel progetto organizzativo del servizio presentato in sede di gara. Non saranno in ogni caso considerati gli addetti alla produzione dei pasti e alla manutenzione dell'immobile.

La ditta garantisce la dotazione al proprio personale di indumenti da lavoro uniformi ed in buono stato d'uso, oltretutto delle cuffie, guanti, stivali e di quant'altro dovesse risultare opportuno o essere reso obbligatorio da leggi o regolamenti.

In sede di valutazione delle offerte tecniche, la commissione valuterà l'organizzazione di tale servizio proposta dalla ditta, con particolare attenzione all'esplicitazione del ruolo e alle funzioni assegnate, al numero delle unità di collaboratori previsti, alle ore di servizio e organizzazione di turni e orari, come specificato anche nel disciplinare di gara.

ART.14 - Continuità dei servizi

La ditta si impegna a garantire la continuità dei servizi oggetto dell'appalto provvedendo alle opportune sostituzioni od integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, anche per assenze a qualunque titolo. Nulla è dovuto alla ditta da parte dell'AOU di Modena e/o del Comune - salva l'applicazione delle eventuali penalità - per la mancata prestazione del servizio, anche se ciò fosse causato da scioperi dei propri dipendenti o altre legittime cause di impedimento per forza maggiore. Il compenso dovuto alla ditta sarà ridotto nella misura di 1/20 per ogni giornata di sospensione del servizio verificatasi nel periodo di riferimento (nel corso del mese); nessuna riduzione del compenso verrà invece effettuata qualora l'interruzione del servizio sia dovuta a chiusura conseguente ad apposita ordinanza delle competenti autorità per motivi di igiene, salute, sicurezza pubblica (es. per gravi calamità naturali, per neve, ecc...). Le rette dovute dagli utenti e le quote integrative comunali devono essere proporzionalmente ridotte qualora vi siano sospensioni del servizio per oltre 3 giorni complessivi nel corso dell'anno scolastico, da qualsiasi causa siano state determinate.

Le vertenze sindacali all'interno della ditta devono rispettare pienamente la legge 12/06/1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni: a tal fine, entro sei mesi dall'aggiudicazione dell'appalto, la ditta concorda con il proprio personale un codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero, il quale preveda il rispetto di quanto fissato dall'accordo sui livelli dei servizi essenziali pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.256 del 31.10.2002, pagina 26 e seguenti.

ART. 15 - Aggiornamento e programmazione

La ditta deve disporre o avvalersi di uno o più coordinatori in possesso di uno dei diplomi di laurea previsti dalla normativa vigente, nazionale e regionale, per l'accesso a tale professione (L. R. ER 19/2016, L. 205/2017).

Nel progetto pedagogico/organizzativo andrà tra l'altro specificato il ruolo del coordinatore pedagogico con le ore di questi destinate al servizio ed il tipo di contratto che sarà stipulato, in ogni caso per un monte ore non inferiore a 150 in ragione d'anno scolastico; andranno altresì indicate le ore previste per gli impegni istituzionali (coordinamento pedagogico territoriale, incontri amministrazione, ecc.).

Il coordinatore pedagogico della ditta consegna entro il mese di luglio al DEC e al referente comunale una relazione scritta relativa alla verifica compiuta sui risultati dell'anno precedente, ed entro il mese di novembre la proposta di piano di lavoro per l'anno che si avvia; tali relazioni verranno esaminate congiuntamente da responsabili della ditta e dal settore Istruzione.

Il coordinatore pedagogico della ditta e il pedagogo comunale competente concorderanno entro il mese di settembre le modalità di partecipazione del personale educatore operante nel nido ai corsi di formazione organizzati dal Comune di Modena, anche in ragione del piano di formazione adottato all'interno della ditta e presentato in sede di gara; negli stessi termini temporali, verranno concordati i tempi per la verifica del "programma di attività" del successivo anno scolastico, comprendente anche eventuali progetti di innovazione della didattica e sperimentazioni sulla "continuità educativa" fra i vari ordini di scuola.

Il programma di attività comprende pure la distribuzione delle ore del personale educatore da destinare ad attività non "frontali" con i bambini. Fra queste devono essere previste le ore di aggiornamento – comprese fra un minimo di 18 ed un massimo di 22 – per la partecipazione ad almeno un percorso formativo completo nei corsi organizzati dal Comune di Modena, per il proprio personale; le ore minime di formazione vengono proporzionalmente ridotte per gli operatori occupati con orario part-time. Possono anche essere previste alcune ore di aggiornamento per il restante personale ausiliario e cuoche su tematiche specifiche. Le spese dei corsi organizzati dal Comune restano a proprio carico, mentre il costo orario degli operatori partecipanti a detti corsi è a carico della ditta. E' pure tenuto alla frequenza dei corsi d'aggiornamento inerenti le mansioni esercitate l'eventuale personale di sostegno operante nel plesso.

Il coordinatore pedagogico della struttura è a sua volta tenuto a partecipare a momenti formativi specifici; al termine di ogni anno scolastico presenta al pedagogo comunale un'autocertificazione attestante i corsi di formazione ai quali abbia partecipato.

Il programma di attività deve anche prevedere idonee forme di verifica dei risultati preventivati e raggiunti, utilizzando pure momenti che prevedano la partecipazione degli utenti.

Per garantire una miglior messa in rete dei servizi convenzionati con quelli pubblici e fornire spazi di confronto, riflessione e progettazione pedagogica, il responsabile pedagogico della ditta e il coordinatore pedagogico comunale competente concordano all'inizio dell'anno scolastico gli argomenti e gli opportuni momenti di incontro.

La ditta è tenuta a organizzare e prevedere la partecipazione del proprio personale ai corsi di primo soccorso, antincendio, prove di evacuazione, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia, in modo che sia garantita sempre la presenza di personale con tale formazione all'interno di ogni struttura e in ogni momento dell'attività.

ART. 16 - Personale educativo di appoggio per bambini disabili

In caso di assegnazione da parte del Comune di bambini disabili, il personale educativo di appoggio al bambino verrà fornito dal Settore Istruzione e Rapporti con l'Università, nella quantità indicata dal Comune. In casi particolari, su richiesta espressa del Comune, la ditta si impegna a provvedere direttamente a tale servizio, con il riconoscimento di un compenso pari al costo orario dell'appalto del servizio di appoggio educativo assistenziale vigente al momento.

La ditta, all'interno delle ore assegnate, concorderà con il **referente pedagogico comunale dell'area disabili** la modalità di utilizzo di tale monte orario, all'interno del quale devono trovare spazio tutte le ore d'appoggio fornite al bambino e le ore per le altre attività non frontali (formazione, collettivi, stesura del PEI, ecc).

La ditta e il referente pedagogico comunale dell'area disabili concorderanno le più proficue modalità di impiego dell'operatore di sostegno in caso di assenze del minore assegnato. La ditta è tenuta a comunicare le assenze di durata superiore a 5 giorni consecutivi; in caso di rinuncia del bambino o per assenze prolungate potrà essere sospeso l'incarico o disposto l'utilizzo dell'educatore d'appoggio su altra funzione.

ART.17 - Refezione scolastica

La ditta deve assicurare, a richiesta delle famiglie utenti, un servizio di ristorazione scolastica equivalente per qualità e quantità a quella in essere nei corrispondenti servizi comunali al momento della presentazione dell'offerta e rispettoso delle normative vigenti in materia e, in particolare, della Legge Regione Emilia Romagna n. 29/2002.

Il menù adottato dalla ditta deve essere approvato dal competente servizio SIAN (Servizio igiene alimentazione e nutrizione - dell'AUSL di Modena).

Accanto alla dieta ordinaria, la ditta deve prevedere diete speciali imposte da motivazioni di ordine medico, religioso e culturale e, per i bambini che rimangano nel servizio dopo le ore 15,00, l'erogazione di una merenda.

E' facoltà della ditta durante la gestione del contratto proporre variazioni, integrazioni o anche la sostituzione dell'intero menù di cui sopra; è facoltà del DEC accettare o respingere, con giudizio motivato, quanto proposto.

Nell'organizzazione del servizio di refezione scolastica, da specificarsi in sede di offerta, particolare attenzione andrà posta sulle garanzie in merito alla qualità e salubrità dei generi alimentari impiegati. Le materie prime impiegate per la produzione dei pasti non dovranno contenere organismi geneticamente modificati; in caso di acquisizione di pasti già preparati dall'esterno, apposita dichiarazione in tal senso dovrà essere rilasciata dall'azienda fornitrice dei pasti.

Nel corso dell'appalto la ditta provvederà a variare il menù per adeguarlo ai nuovi livelli di sviluppo delle conoscenze dietetiche e/o alle esigenze degli utenti, su iniziativa della ditta, degli utenti o su richiesta del DEC, fermo restando che la variazione del menù deve essere preventivamente approvata dal DEC e non può obbligare la ditta ad oneri aggiuntivi a proprio carico.

Qualora il DEC ritenga opportuno variare il menù e ciò comporti maggiori oneri, opportunamente valutati e dimostrati, gli stessi saranno riconosciuti all'appaltatore. Nel corso dell'appalto da parte del DEC potranno essere effettuate verifiche mediante ispezioni in loco, ovvero anche direttamente con le famiglie, sulla qualità e gradibilità della refezione fornita.

ART.18 - Gestione sociale e utilizzo della struttura

La ditta provvede, con le stesse tempistiche **stabilite per le strutture a diretta gestione comunale**, a formare fra i genitori dei bambini ammessi ai servizi, un consiglio di gestione, al quale assegnare, in quanto compatibili, le stesse funzioni previste per i servizi comunali. Le modalità di elezione e le competenze del consiglio di gestione sono fissate in un apposito regolamento da adottarsi entro 3 (tre) mesi dall'avvio del primo anno di contratto. La ditta provvede, inoltre, entro il mese di dicembre del primo anno di contratto, a dotarsi di un regolamento di funzionamento del servizio gestito, ove si stabiliscano, fra le altre, le modalità di funzionamento del servizio, i criteri per la dimissione degli utenti e per l'utilizzo della struttura al di fuori dell'orario di svolgimento del servizio assegnato. Tale regolamento deve adeguarsi il più possibile alle norme in vigore per i servizi a diretta gestione comunale e deve essere concordato con il prima della sua approvazione e applicazione, allo scopo di mantenere sulla città un'offerta formativa ispirata agli stessi principi, seppur con le debite differenze specifiche.

ART. 19 - Manutenzione

L'AOU di Modena mette a disposizione l'immobile sede del servizio in uso gratuito per l'intera durata del contratto e suoi eventuali rinnovi.

Il Gestore si impegna, con risorse proprie, a provvedere direttamente agli interventi di ordinaria manutenzione come identificati nell'art 22.6 del Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Modena.

Le opere di manutenzioni ordinaria consistono in interventi di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture dell'edificio, ad esempio:

- riparazione di porzioni intonaci interni ed esterni
- tinteggiature interne ed esterne
- riparazione/sostituzione di pavimenti e rivestimenti interni ed esterni di qualsiasi tipologia e materiale (es: piastrelle/soglie/bancali, gomma, resina, linoleum, betonelle, ecc..)
- pulizia/riparazione/sostituzione di elementi di impermeabilizzazione del manto di copertura (quali ad esempio: guano, canali di gronda, guaina elastomerica, rivestimenti in alluminio, pluviali ecc..)
- riparazione e sostituzione di ringhiere, cancelli, paletti, reti metalliche.
- riparazione/sostituzione di infissi interni ed esterni comprese tutte le ferramenta (es: maniglie, maniglioni, cerniere, chiudiporta, fermo-anta, serrature, profili, vetri, telai, porte, finestre ecc..)

- riparazione/sostituzione di sanitari e accessori comprensivi delle tubazioni di adduzione e scarico (es: lavabi, lavandini, wc, bidet, rubinetterie, tubazioni, scarichi verticali, scarichi orizzontali ecc..)
- manutenzione area verde adiacente (sfalci, potature, raccolta foglie, verifiche alberature, ecc), compreso impianto di irrigazione.

Manutenzioni impianti elettrici, telefonia e trasmissione dati: sono a carico del Gestore gli interventi di manutenzione ordinaria agli impianti elettrici ed affini, e le verifiche periodiche degli stessi secondo le norme CEI vigenti.

Manutenzioni Impianti termici e condizionamento: sono a carico del Gestore gli interventi di manutenzione ordinaria agli impianti termoidraulici, raffrescamento e condizionamento ambienti e la gestione tramite terzo responsabile della centrale termica.

Per l'intera durata del contratto resta a carico del gestore la manutenzione ordinaria degli arredi, delle attrezzature interne ed esterne e dell'adiacente area verde.

Ove, dalla mancata manutenzione ordinaria derivi una manutenzione straordinaria, il gestore sarà ritenuto responsabile e obbligato all'esecuzione della lavorazione stessa.

La ditta risponde di ogni danno che possa derivare dalla carente manutenzione ordinaria del plesso.

In sede di offerta la ditta dovrà presentare un piano delle opere di manutenzione ordinaria che si impegna a realizzare nel corso dell'appalto, indicandone la relativa tempistica, al fine di mantenere l'efficienza e la funzionalità dell'intera struttura.

Dovrà altresì presentare un piano di miglioramento della attuale dotazione di arredi, attrezzature e giochi interni ed esterni, con indicazione dei tempi di realizzazione e allegare: schede tecniche, e certificazioni delle caratteristiche dei prodotti scelti.

Tali piani saranno oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice, come meglio specificato nel disciplinare di gara.

La ditta si impegna a sostituire e/o riparare arredi e attrezzature, interni ed esterni, necessari per il corretto funzionamento del servizio, qualora non più utilizzabili.

La ditta si impegna a verificare periodicamente i giochi esterni e fornire l'attestazione di mantenimento delle condizioni di sicurezza, nonché ad effettuare sostituzioni di parti o interi giochi con prodotti certificati, nel caso di nuove installazioni occorre che i giochi siano omologati e conformi alla norma europea EN1176 e che la superficie ove verranno installati sia conforme alla norma europea EN1177.

Tali arredi e attrezzature rimarranno di proprietà dell'AOU al termine dell'appalto.

Il gestore prima di avviare il servizio comunica al RCC nominativo e recapito - ed eventuali successive modifiche – del RSPP della struttura.

L' RSPP e il personale operante nella struttura hanno il dovere di segnalare tempestivamente all'AOU ogni notizia che possa far ritenere indispensabile, urgente ed opportuno un intervento di manutenzione straordinaria o investimento.

La ditta aggiudicataria è, inoltre, tenuta al pagamento delle spese per telefono (compresa la installazione) e le utenze per l'approvvigionamento di acqua, nonché per l'attuale TARI, oltre a altri eventuali oneri fiscali relativi alla conduzione dell'immobile che dovessero insorgere durante la vigenza contrattuale.

La manutenzione ordinaria dell'impianto di riscaldamento e le utenze per la gestione calore e per l'energia elettrica saranno a carico del Gestore che dovrà eseguire prima dell'inizio dell'attività le relative voltture per l'intestazione dei contratti di fornitura.

La ditta aggiudicataria al termine dell'appalto dovrà riconsegnare l'immobile nelle medesime condizioni in cui lo ha ricevuto, salvo l'ordinario deterioramento derivante dall'uso e le addizioni e/o modifiche effettuate durante il periodo di gestione contrattuale con l'accordo scritto del RCC, che resteranno all'interno dell'immobile.

A tale scopo, all'atto della consegna dell'immobile e a fine contratto le parti contraenti sottoscriveranno apposito inventario attestante lo stato dell'immobile e la dotazione di arredi ed attrezzature.

Restano a carico dell'AOU, proprietaria delle strutture, la manutenzione straordinaria delle stesse e gli eventuali investimenti indispensabili a mantenere l'agibilità dell'intero edificio e degli impianti.

MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA:

Attività soggetta a regolamento di prevenzione incendi: rimane in carico al Gestore l'onere della pratica per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi per l'attività Asilo nido di cui al DPR 151/2011, con esclusione dei lavori straordinari di adeguamento alla struttura e agli impianti che dovessero rendersi necessari per l'ottenimento del CPI.

Il Gestore si impegna a provvedere direttamente agli interventi di ordinaria manutenzione, di controllo e verifica previsti ai sensi del d.lgs 81 del 2008 e D.M. 16 luglio 2014 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido":

- Tenere fruibili tutti i percorsi di esodo e le uscite di sicurezza, con verifiche periodiche e manutenzione sulle porte (e accessori tipo chiudiporta, fermo anta , ecc) , sui maniglioni antipánico, e con attività di sgombero dei materiali ingombranti o combustibili presenti nei passaggi, ed una accurata verifica della cartellonistica di legge e se necessario alla sua integrazione.
- Garantire che gli apparecchi di illuminazione di emergenza siano controllati e funzionanti.

- Affidare la manutenzione e le verifiche necessarie, almeno ogni 6 mesi, per garantire l'efficienza e l'autonomia degli impianti di sicurezza/emergenza.
- Tutelare i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi affinché vengano sottoposti a regolare pulizia, onde assicurare condizioni igieniche adeguate.
- Affidare gli impianti ed i dispositivi di sicurezza destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, a imprese autorizzate e con personale appositamente formato ed autorizzato affinché vengano sottoposti a regolare manutenzione e controllo del loro funzionamento.
- Mantenere efficienti mezzi ed impianti antincendio, eseguire le eventuali manutenzioni e/o sostituzioni ed effettuare prove degli stessi con cadenza non superiore a 6 mesi.
- Tenere aggiornato l'apposito registro in cui dovranno essere riportati, dal personale autorizzato, tutte le note riguardanti i controlli effettuati, i risultati delle ispezioni periodiche e ogni modifica o incidente inerente l'impianto elettrico, l'impianto di illuminazione di sicurezza, gli impianti per l'alimentazione elettrica di sicurezza, gli impianti di segnalazione manuale e rivelazione automatica dell'incendio, i maniglioni antipanico e le uscite di sicurezza, la rete idrica antincendio e i dispositivi di spegnimento quali idranti, nspi, estintori, altri impianti legati alla gestione della sicurezza.
- Vigilare affinché sia garantito il costante adempimento degli obblighi previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza negli ambienti di lavoro ai sensi del D.lgs n. 81/2008 (S.O.G.U. n. 101 del 30/04/2008) in materia di sicurezza antincendio e gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.

E' fatto divieto assoluto al gestore di effettuare modifiche agli impianti, ai sistemi di sicurezza, al layout dei locali interni, ad elementi strutturali o di compartimentazione senza aver prima ottenuto un parere favorevole all'intervento da parte dell'AOU. Nel caso si verificano situazioni particolari, come ad esempio manutenzioni e risistemazioni, è obbligatorio che siano presi, da parte del gestore, opportuni provvedimenti di sicurezza in attesa che l'AOU intervenga con le opportune opere.

Nell'eventualità in cui siano richieste migliorie urgenti per il verificarsi di eventi imprevedibili che le abbiano rese necessarie per garantire la sicurezza dei bambini e del personale operante nella struttura, quand'anche tali migliorie ricadano tra gli interventi di competenza dell'AOU, si prevede che il gestore provveda direttamente, qualora tali interventi non siano differibili per la sicurezza degli utenti e del personale, previo consenso dell'AOU e con successivo rimborso delle spese.

ART. 20 – Corrispettivo

Per la gestione dei servizi di cui al presente capitolato, alla ditta aggiudicataria è riconosciuto, per 10 mesi all'anno un compenso mensile unitario per bambino iscritto, comprensivo della retta pagata dagli utenti e delle quote di integrazione dei corrispettivi da parte del Comune, pari all'importo di aggiudicazione, partendo dalle seguenti **rette mensili non superabili** (gli importi si intendono comprensivi del pasto):

- **Euro 630,00 per il servizio di nido a tempo pieno;**
- **Euro 460,00 per il servizio di nido part-time**
- **Euro 400,00 per il servizio di infanzia a tempo pieno**

Il compenso percepito dalla ditta per il servizio prestato è costituito da due componenti:

a) rette pagate direttamente dagli utenti, secondo gli importi annualmente stabiliti dal Comune

b) quota integrativa corrisposta dal Comune di importo variabile per ogni iscritto, tale da ricondurre, assieme alla retta dovuta dall'utente, al compenso di aggiudicazione.

Le quote ad integrazione delle rette pagate dalle famiglie spettano alla ditta sui posti coperti con bambini regolarmente iscritti al servizio.

Qualora il RCC comunichi alla ditta, per iscritto, l'impossibilità di coprire posti convenzionati per esaurimento delle graduatorie degli ammessi o la sostituzione dei rinunciatari attingendo dalle liste di attesa, e la ditta - dopo la predetta comunicazione - proceda direttamente ad inserire nei servizi bambini delle corrispondenti fasce di età, il contributo comunale sulle rette di tali iscritti è ancora dovuto soltanto per i bambini residenti nel Comune di Modena.

Qualora il numero di bambini iscritti al nido dovesse scendere sotto al 65% di quello dei posti affidati in appalto, le parti – quando il Comune non ritenga di recedere dall'appalto – potranno concordare maggiorazioni della quota unitaria integrativa alle rette erogata dal Comune.

Nel caso la ditta non ritenga conveniente la maggiorazione offerta dal Comune, potrà recedere dal contratto con effetto dalla fine dell'anno scolastico in corso.

Tutte le somme di cui al presente articolo si intendono al netto d'IVA, se ed in quanto dovuta.

Qualora lo Stato, la Regione e/o altri Enti pubblici riconoscano al gestore contributi sulle spese correnti per la gestione del servizio, il Comune ridurrà le quote ad integrazione delle rette alle famiglie di una cifra complessiva pari all'ammontare del contributo stesso.

ART. 21 Rette di frequenza – modalità di applicazione alle famiglie

Le rette mensili di frequenza del servizio di nido a carico delle famiglie, sui posti convenzionati, sono stabilite in funzione della condizione economica risultante dall'indicatore ISEE relativo al nucleo familiare dell'utente: l'importo delle rette è personalizzato.

Le rette mensili a carico delle famiglie saranno definite con apposito atto amministrativo del Comune e saranno comunicate tempestivamente alla ditta ogni anno prima dell'inserimento dei minori.

Le rette mensili di frequenza del servizio di infanzia sui posti convenzionati sono definite sempre sulla base dell'indicatore economico ISEE e sono diversificate in fasce.

Il compenso, invece, per la frequenza del servizio di nido e infanzia da parte degli utenti aziendali, pari al costo di aggiudicazione, verrà corrisposto alla ditta in quota parte dagli utenti e per la restante parte dal Comune direttamente.

Le famiglie sono tenute al pagamento delle rette alla ditta dal giorno di ammissione fino ad eventuale rinuncia.

La Ditta può proporre al DEC e al Referente comunale una sovra retta, entro i limiti di quelle analoghe applicate dal Comune, per finanziare progetti di arricchimento dell'offerta formativa.

L'applicazione e riscossione delle rette dovute direttamente dalle famiglie utenti sia su posti aziendali che convenzionati avviene a cura della ditta, secondo i seguenti criteri:

- a) il pagamento della retta da parte degli utenti viene effettuato direttamente alla ditta appaltatrice entro il 5 di ogni mese per la frequenza del mese in corso;
- b) le assenze dei bambini, a qualunque titolo, danno diritto all'utente ad una riduzione del 25% della retta mensile qualora la frequenza nell'arco del mese non superi i 5 giorni effettivi; analoga riduzione verrà applicata sulla quota integrativa riconosciuta dal Comune alla ditta. Per il solo mese di ammissione poi, qualora il posto sia assegnato oltre il giorno 15 del mese, la retta si intenderà dimezzata – come pure la quota integrativa del Comune, indipendentemente dai giorni di effettiva frequenza; analogo trattamento si applicherà nelle sostituzioni di bambini rinunciatari. In quest'ultimo caso i giorni di frequenza potenziale del sostituito e del subentrante si sommano ai fini di cui al presente articolo, riconducendo le due posizioni (quella del rinunciatario e del sostituito) ad un solo posto e non potranno in ogni caso generare una duplicazione dell'integrazione comunale riconosciuta su intero mese; ogni posto nido può determinare esclusivamente il diritto a percepire non più di un corrispettivo mensile intero;
- c) quando in uno o più mesi la retta risulti ridotta per presenze non superiori a 5 giorni, il credito dell'utente viene conguagliato con quanto dovuto il mese successivo o restituito in caso di coincidenza con l'ultimo mese di frequenza;
- d) la famiglia può recedere dal servizio comunicandolo per iscritto alla ditta, e all'AOU/Comune (aziendali/convenzionati), entro il 25 del mese precedente a quello per il quale si intende rinunciare. Per le rinunce pervenute oltre il 25 marzo la ditta è autorizzata a chiedere il pagamento di una quota fino ad un massimo del 50% della retta mensile anche per i mesi di aprile, maggio e giugno a condizione che il posto non sia coperto da altro utente;
- e) nulla è dovuto alla ditta dall'AOU e/o dal Comune per eventuali utenti in tutto o in parte morosi;

f) la retta mensile è dovuta dalla famiglia fino alla rinuncia scritta di cui al punto d); fino a quel momento la retta è dovuta dal momento dell'assegnazione del posto, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del servizio;

g) per gli eventuali servizi aggiuntivi, ove non definito dal presente atto o in sede di offerta, gli utenti concordano le rette direttamente con la ditta aggiudicataria.

Le tariffe si intendono onnicomprensive per i servizi minimi di cui al presente capitolato. Il ripetuto ritardo nei pagamenti delle rette mensili, il mancato pagamento della retta dopo 20 giorni dalla scadenza, l'assenza ingiustificata protratta per oltre 30 giorni senza il pagamento della retta mensile, sono eventi che danno il diritto alla ditta a dimettere d'ufficio l'utente moroso. La ditta invierà preventiva comunicazione al DEC e/o referente comunale che, in caso di famiglia in situazione di disagio socioeconomico, può assumere l'onere delle rette o parte di esse a carico del Comune. Inoltre, per i casi di bambini che abbiano frequentato almeno 5 giorni al mese e i cui genitori non abbiano provveduto al regolare pagamento della retta, il Comune erogherà alla ditta la somma prevista quale quota integrativa riconosciuta alla famiglia per un periodo massimo di 2 mesi.

La ditta, nelle more delle procedure di sostituzione dei bambini ammessi al servizio sui posti spettanti al Comune, ha diritto ad un compenso per i posti non coperti nel corso dell'intero mese di settembre pari al 50% della somma unitaria di aggiudicazione della relativa tipologia di servizio.

Il Comune si riserva la facoltà di assegnare eventuali contributi su tali rette in caso di famiglie indigenti.

La tariffa mensile a carico della famiglia, non potrà comunque essere superiore a quella praticata agli utenti iscritti agli eventuali altri posti gestiti dalla ditta, nella stessa struttura, al di fuori di quelli disciplinati col presente capitolato. A tal fine, la ditta – a richiesta – deve fornire al DEC e/o referente comunale ogni documentazione inerente la gestione delle entrate derivanti dal servizio.

ART. 22 - Revisione prezzi

A partire dal secondo anno, il compenso complessivo unitario mensile dovuto alla ditta sarà variato, su richiesta del gestore del servizio, in ragione della percentuale di aumento del costo della vita per famiglie di operai ed impiegati rilevata dall'ISTAT per il solo anno solare precedente quello della revisione.

ART. 23 - Pagamenti

Il pagamento da parte del Comune delle quote ad integrazione delle rette dovute dagli utenti avviene a mezzo di disposizione di liquidazione, in rate mensili posticipate, a seguito di presentazione di apposita fattura della ditta, alla quale sarà allegato l'elenco dei bambini ospitati nel mese precedente, l'indicazione sintetica delle loro presenze e la somma dovuta per ognuno di loro. Il Servizio competente del Settore Istruzione, ricevuta la fattura,

effettua gli adempimenti volti ad accertare la regolarità della documentazione presentata e provvede nei successivi 30 giorni alla liquidazione del compenso. La completezza dei dati sarà considerata condizione necessaria per procedere alla liquidazione dei contributi.

I pagamenti saranno effettuati previa verifica della regolarità contributiva mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) riferita sia all'appaltatore sia alle eventuali imprese subappaltatrici.

Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del DPR 207/2010 nel caso gli uffici comunali competenti ottengano un documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dai pagamenti l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Fino a quando non sarà conclusa la procedura di cui sopra, i pagamenti alla ditta rimarranno sospesi, senza che l'appaltatore possa eccepire il ritardo dei pagamenti medesimi.

Tutti gli obblighi di cui sopra gravano comunque sull'appaltatore in forza del contratto e del presente capitolato.

Con la stessa periodicità del pagamento delle fatture sarà effettuata la verifica di conformità sulle prestazioni rese e, in caso di esito positivo della verifica, non si darà luogo alla ritenuta dello 0,5% prevista dall'art. 4 DPR 207/2010.

Il Comune, oltre alla liquidazione dei compensi, su procedura attivata dall'AOU provvede pure all'irrogazione alla ditta delle eventuali sanzioni, trattenendone l'importo dai pagamenti, in alternativa al recupero a mezzo della cauzione versata, salvo che si pervenga ad un accordo scritto col responsabile della ditta del contratto che determini in modo diverso.

ART. 24 - Controlli

La ditta, qualora non ne sia già in possesso, si impegna a dotarsi entro 4 mesi dall'affidamento di un sistema di autovalutazione interno sullo svolgimento e qualità dei servizi offerti; tale sistema, qualora normato dalla emananda direttiva regionale sull'accreditamento, o da altri provvedimenti attuativi regionali in materia andrà comunque adeguato agli stessi. I risultati di detto controllo vengono inviati, a richiesta, al DEC e al referente comunale, che può anche chiedere l'integrazione degli stessi con altri dati al fine di elaborare i controlli di gestione dei servizi pubblici di cui - fra gli altri - all'art. 196 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni. Oltre ai risultati, la ditta fornisce al DEC e al referente comunale anche la descrizione del sistema/i di controllo che intende utilizzare; il DEC e il referente comunale possono chiedere eventuali modifiche di questi sistemi, purchè queste non determinino costi d'applicazione aggiuntivi per la ditta e potrà utilizzarlo anche per verifiche esterne sulla qualità del servizio.

La ditta provvede inoltre a concordare col DEC e col referente comunale le modalità di applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27/01/1994, relativa all'erogazione dei servizi pubblici. Nelle modalità di adozione e verifiche sulla qualità del servizio erogato la ditta si attiene anche a quanto disposto all'art. 2, comma 461 della L.

244/2007, dotandosi tra l'altro di una carta dei servizi. La carta dei servizi andrà divulgata fra le famiglie utenti e trasmessa in copia al DEC nella sua versione iniziale ed in occasione di ogni sua modifica. In ogni caso il Comune si riserva di somministrare in qualsiasi momento questionari e interviste agli utenti in merito allo svolgimento dei servizi appaltati. In particolare, il DEC e il referente comunale si riservano di somministrare agli utenti questionari relativi alla qualità del servizio offerto e di concordare con la ditta altre forme di verifica dell'efficacia ed efficienza del servizio affidato.

Il DEC e il referente comunale potranno delegare personale specializzato per la verifica di aspetti tecnicamente complessi dello svolgimento dei servizi.

Il Comune provvede anche a designare una figura pedagogica di riferimento per la ditta per il servizio di nido e per il servizio di infanzia. La ditta si impegna ad effettuare per i genitori dei bambini nuovi ammessi almeno un'assemblea di inizio anno scolastico, in cui viene presentato il programma di lavoro dell'anno, e un'altra in sede di consuntivo di fine anno; a queste assemblee, come a qualsiasi altra si rendesse opportuna in corso d'anno, potrà partecipare il referente pedagogico comunale.

Oltre ai compiti specifici previsti in altri articoli, il DEC e il referente comunale o delegati hanno accesso al servizio e possono richiedere alla ditta ogni idonea documentazione e chiarimento che siano finalizzati a verificare il rispetto di obblighi derivanti da norme di legge, regolamenti contrattuali o dal presente capitolato.

Il coordinatore pedagogico comunale designato (o suo delegato) ha pure accesso alla struttura per verificare la rispondenza dell'attività alle linee del progetto pedagogico e didattico concordate all'inizio dell'anno scolastico. Tale **pedagogista** concorda pure con la ditta gli indispensabili momenti di verifica dei risultati dell'attività didattica con il responsabile pedagogico della ditta, gli operatori e gli altri utenti del nido, anche in modo differenziato.

In caso di contestazione fra ditta e utente in merito al diritto di ammissione al pre-scuola, è dato ricorso al DEC e al referente comunale, ciascuno per gli utenti di propria competenza, che dispone motivatamente e definitivamente in merito alla questione.

La ditta fornisce al DEC e al referente comunale, su richiesta, ogni informazione inerente i posti a gestione privata funzionanti nella struttura e ogni altro dato, notizia o documentazione che possa risultare utile a fini statistici e che consenta al Comune di espletare le proprie funzioni di vigilanza previste dalle normative vigenti.

La ditta si impegna a tenere costantemente aggiornato e disponibile per la consultazione presso la struttura un registro riportante le presenze e le assenze giornalieri dei bambini iscritti; copia di detto registro (o parte di esso) sarà inviata, a richiesta, al DEC e al referente comunale nel rispetto dell'art. 33 del presente capitolato.

ART. 25 - Sanzioni e penali

Quando nella prestazione del servizio vengano rilevate mancanze da parte dei controllori di cui agli articoli precedenti, questi procede alla segnalazione diretta al DEC.

Se dalla contestazione possa derivare una sanzione per la ditta, il DEC segnala il fatto per iscritto al responsabile dell'appalto della ditta, che può contro dedurre entro 10 giorni dal ricevimento dell'addebito.

In caso di infrazioni accertate, il DEC addebita alla ditta una sanzione di euro 250,00 per ogni infrazione di lieve entità; per gravi infrazioni o per il ripetersi di infrazioni di minore gravità si addebita una sanzione compresa fra euro 400,00 e 1.000,00 cadauna, in ragione della gravità. Sono, comunque, considerate infrazioni gravi e punibili col massimo della sanzione quelle commesse da personale della ditta dolosamente e quelle da cui possano derivare danni agli utenti dei servizi affidati o a terzi. Le sanzioni sono dedotte dal pagamento della fattura relativa al periodo inerente la contestazione.

Alla gestione di questo contratto d'appalto si applicano inoltre, in quanto compatibili e quando più restrittive, le sanzioni previste in merito ai requisiti strutturali ed organizzativi richiesti per il rilascio e successivo mantenimento dell'autorizzazione al funzionamento del servizio di nido, oltre che le disposizioni di cui alla L.R. ER 19/2016 e conseguente direttiva regionale n. 1564/2017 e di quelli fissati per l'ottenimento ed il mantenimento dell'accreditamento di cui all'art. 17 della legge regionale Emilia-Romagna n. 19/2016. Resta fermo che la ditta deve dotarsi di una organizzazione funzionale ad ottenere l'accreditamento in forza della direttiva regionale in materia.

Sarà inoltre oggetto di applicazione di sanzioni il verificarsi in particolare delle situazioni seguenti:

- a) acquisizione di numero di pasti inferiore al numero dei bambini iscritti quel giorno;
- b) mancato rispetto del rapporto numerico fra educatori in servizio e bambini iscritti al nido e infanzia;
- c) mancato rispetto del rapporto minimo fra operatori addetti ai servizi generali e bambini iscritti;
- d) numero ore giornaliere (o settimanali) di personale educatore inferiore a quello offerto in sede di gara;
- e) utilizzo di personale educatore privo del titolo di studio richiesto dalla vigente normativa regionale;
- f) mancata sostituzione di personale assente entro i termini previsti,
- g) mancato rispetto del menù previsto;
- h) mancata manutenzione dell'immobile, arredi, attrezzature e area esterna, che possa cagionare danno agli utenti.

Per il verificarsi delle infrazioni di cui alle lettere b), c), d), le sanzioni saranno graduate in funzione della entità del divario fra il personale effettivo e quello minimo dovuto o offerto.

In caso di avvio posticipato del servizio, salvo ciò discenda da cause imputabili all'AOU e al Comune, verrà applicata una penalità di euro 1.750,00 per ogni settimana di ritardo o frazione superiore ai 3 giorni; decorse inutilmente 5 settimane senza che il servizio sia stato regolarmente avviato è facoltà dell'AOU risolvere il contratto con possibilità di incamerare la cauzione versata quale penale.

ART. 26 - Risoluzione contrattuale e maggiori penali

Per infrazioni di particolare gravità o a seguito del ripetersi di infrazioni che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio, L'AOU può risolvere, a suo insindacabile giudizio, il contratto o applicare una penalità fino a Euro 5.000,00.

In particolare, costituiscono causa di risoluzione contrattuale le seguenti eventualità:

- frode nell'esecuzione delle prestazioni;
- subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, grave violazione di norme regolanti il subappalto;
- ripetuto, mancato rispetto dei requisiti professionali richiesti per le diverse figure previste dal presente capitolato;
- violazione dell'obbligo di permettere la vigilanza ed i controlli sull'espletamento dei servizi assegnati;
- inosservanza ripetuta delle prescrizioni del DEC volte ad assicurare la regolarità del servizio, l'igiene e la pulizia dei locali, la sicurezza degli utenti ed il rispetto di leggi, regolamenti, del presente capitolato e dell'offerta presentata in sede di aggiudicazione;
- comportamenti dolosi o gravemente colposi che possano cagionare danno ai minori utenti del servizio o a terzi;
- cessione anche parziale del contratto, dell'attività, atti di pignoramento e sequestro a carico dell'impresa, fallimento o altre procedure concorsuali a carico dell'impresa;
- inosservanza delle norme di legge in materia di personale dipendente e con rapporto di lavoro flessibile, mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e dei contratti integrativi locali;
- rilevante violazione delle norme di sicurezza;
- fallimento dell'impresa concessionaria o sottoposizione della stessa a procedure concorsuali che possano pregiudicare l'espletamento del servizio, salvo il recupero dei maggiori danni sulla cauzione;
- quando siano comminate penali per un valore complessivo superiore al 10% dell'importo del contratto; quando le transazioni di cui all'art. 3 della Legge n°136/2010 siano eseguite dal concessionario in difformità rispetto a quanto stabilito dalla medesima legge;
- quando il documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto sia risultato negativo per due volte consecutive ai sensi dell'art. 6 comma 8 del DPR 207/2010.

In tali casi l'AOU potrà risolvere di diritto il contratto, dandone comunicazione mediante PEC alla ditta. Qualora l'AOU di Modena intenda procedere alla risoluzione del contratto, provvede alla preventiva contestazione degli addebiti alla ditta, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente dette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la ditta abbia risposto, l'AOU dispone la risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione, alla ditta verrà corrisposto il compenso dovuto per i servizi svolti fino a quel momento, detratte le penalità e gli altri eventuali danni subiti dall'AOU, eventualmente incamerando la cauzione versata.

ART. 27 - Garanzie e coperture assicurative

La ditta provvede alla copertura assicurativa di operatori ed utenti presentando esplicito impegno in tal senso in sede di gara; l'assicurazione dovrà prevedere in particolare la rifusione anche dei danni che possano derivare ai bambini per negligenze o responsabilità del personale che presti servizio a qualsiasi titolo nella struttura e le eventuali responsabilità civili che possano conseguire dall'espletamento dei servizi affidati. In particolare, l'assicurazione della ditta dovrà prevedere una polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi (RCT), con effetto dalla data di decorrenza del servizio in appalto, per danni arrecati a terzi in conseguenza di fatti verificatisi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni ed attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa nè eccettuata, con massimali non inferiori a:

- Massimale unico RCT € 3.000.000,00 (almeno)
- Massimale RCO di € 3.000.000,00 per sinistro, con sotto limite di € 1.500.000,00 per persona.

ART. 28 - Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art 103 del D. Lgs. 50/2016 la ditta dovrà presentare, per la sottoscrizione del contratto, una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo modifiche di detta percentuale nei casi indicati al primo comma dell'articolo richiamato.

La garanzia definitiva dovrà rispettare quanto previsto dall'art. 103 D.Lgs. 50/2016 e, in particolare, dovrà prevedere quanto prescritto dal comma 4.

ART. 29 - Competenza e controversie

Il **RUP** dell'AOU, su segnalazione del DEC e/o del referente comunale, è competente alla valutazione dell'adempimento delle condizioni contrattuali.

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato e nelle norme di gara, si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Tutte le controversie che non siano potute definire per via amministrativa ed in base alla normativa vigente ai sensi dell'art. 206 "Accordo bonario" e 208 "Transazione" del D. Lgs. 50/2016, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa e giuridica nessuna esclusa, saranno devolute al Tribunale di Modena.

ART. 30 - Spese di contratto

Sono a carico della ditta tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla stipula del contratto.

Parimenti sono a suo carico le spese di bollo, di registrazione, di quietanza e di copie di scrittura inerenti il contratto.

ART. 31 - Cessione e subappalto

E' vietata la cessione del contratto, sia totale che parziale.

Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini del presente appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con l'AOU.

Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto in essere deve essere prioritariamente autorizzato dal RUP, che può, a sua discrezione, non autorizzarlo, restando così il contraente obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni.

In caso di subappalto, questo verrà disciplinato ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.e integrazioni.

NON è comunque subappaltabile il servizio educativo rivolto ai bambini, che rappresenta l'elemento essenziale di tale servizio alla persona, declinato e attuato in base a un progetto pedagogico e di organizzazione del servizio che non può prescindere dalla struttura della ditta che lo elabora e che lo presenta come parte dell'offerta tecnica.

L'AOU rimane estraneo al rapporto contrattuale fra ditta e subappaltatore, per tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali.

I compensi per i servizi subappaltati verranno corrisposti dal Comune alla ditta appaltatrice, la quale provvederà al pagamento della prestazione al subappaltatore previa verifica della regolarità contributiva.

ART. 32 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'affidatario, ed anche i subappaltatori in caso di subappalto, assumono, a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Impresa, utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative al contratto in oggetto, ad eccezione di quanto disposto dal comma 3 del sopracitato articolo, uno o più conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa. Anche le transazioni tra Impresa ed eventuali subappaltatori e subcontraenti dovranno avvenire utilizzando il conto corrente dedicato. Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto in oggetto devono essere registrati sui conti correnti dedicati, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e smi. Tale previsione è espressamente inserita, a pena di nullità, nel contratto d'appalto e nei contratti tra Impresa ed eventuali propri subappaltatori e subcontraenti.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo gara (CIG) / codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante. Ai fini di agevolare le operazioni di pagamento e garantire la tracciabilità delle stesse il CIG / CUP dovrà essere apposto in tutti i documenti contabili relativi alla presente commessa, in particolare nelle fatture elettroniche, ai sensi dell'art.25, comma 2-bis, del D.L. n.66/2014, convertito con L.n.89/2014.

L'Impresa, se ha notizia dell'inadempimento da parte dei propri eventuali subappaltatori o subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, deve procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Azienda Contraente, la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Analogo obbligo deve essere inserito per i subappaltatori e per i subcontraenti nei contratti da questi stipulati con l'Impresa.

La Ditta dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e successive modificazioni.

La Ditta si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Modena della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 33 - Trattamento dei dati

La ditta si impegna a dare piena applicazione al Regolamento UE 2016/679 nonché al rispetto di quanto previsto dal Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza del Comune con particolare riferimento al trattamento dei dati personali affidati a soggetti esterni all'AOU di Modena e al Comune stesso.

Ai sensi della predetta regolamentazione, alla quale si rinvia, **la Ditta sarà nominata, con successiva lettera/atto, responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679** con esclusivo riferimento alle attività oggetto del presente capitolato e verrà autorizzata allo svolgimento dei soli trattamenti di dati necessari e strumentali rispetto all'esecuzione del contratto stesso.

A tal fine, la ditta è tenuta a consegnare, al più tardi all'avvio del servizio, ai delegati dei titolari del trattamento AOU e Comune i dati anagrafici e le funzioni dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati (in relazione al Regolamento UE 2016/679), indicando la sede presso la quale tali dati verranno conservati.

In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:

- a) nell'adempire all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR);
- b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato;
- d) nel trasmettere all'Amministrazione, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento

UE/2016/679 (GDPR) che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all'Amministrazione stessa di dare riscontro all'interessato nei termini;

e) nel fornire altresì all'Amministrazione tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;

f) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;

g) nel designare, se necessario in base alle caratteristiche del servizio/fornitura e conformemente al Provvedimento della Autorità Garante del 27 novembre 2008 e sim, quali amministratori di sistema le figure professionali dedicate alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione o di loro componenti con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali, predisponendo e conservando l'elenco contenente gli estremi identificativi delle persone fisiche qualificate quali amministratori di sistema e le funzioni ad essi attribuite nonché comunicando almeno annualmente al Titolare l'elenco aggiornato degli amministratori dei sistemi;

h) nel consentire all'Amministrazione, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

I dati personali di cui la Ditta o il proprio personale verrà a conoscenza, a qualunque titolo, non dovranno in ogni caso essere comunicati o divulgati a terzi né potranno essere utilizzati dalla Ditta medesima o da chiunque collabori con essa per finalità diverse da quelle contemplate dal presente capitolato.

Qualsiasi utilizzo e trattamento del dato improprio o non conforme al D.lgs. 196/2003 comporta l'esclusiva e piena responsabilità della ditta, rimanendo l'AOU e il Comune escluso da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 34 - Domicilio legale della ditta

A tutti gli effetti del presente contratto la ditta elegge domicilio legale in Modena.